

# PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

**DETERMINAZIONE N. 3562**

**IN DATA 28-12-2010**

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale DT n. 3126 del 21/09/2007 e sue modifiche (DT 2457 del 20/08/2009, DT 1264 del 11/05/2010) per il complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” gestore Flavio CHIAVASSA, rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano - sede impianto SALUSSOLA. Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche dell’impianto non sostanziali.**

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, oggi, addì .....

## **Premesso che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, il Dirigente del Settore ha rilasciato a Chiavassa Michele, gestore dell’impianto localizzato in Cascina Pista Nuova 14 – Salussola, Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio del complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” con validità 5 anni dalla sua emanazione e comprendente le seguenti autorizzazioni:

- o Autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- o autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e del DPGR n. 9/R del 18 ottobre 2002;
- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 20 agosto 2009, il Dirigente del Settore ha aggiornato l’Autorizzazione a seguito di richiesta di volturazione e di modifiche non sostanziali dell’impianto, inserendo contestualmente le modifiche determinate dalle nuove disposizioni in merito alla gestione degli effluenti zootecnici.

- A seguito di ulteriore richiesta, con Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 11 maggio 2010, il Dirigente del Settore ha nuovamente aggiornato l’Autorizzazione con le modifiche non sostanziali derivanti dall’inserimento di una linea di produzione di “suinetti a 90 gg di vita”

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale all’Autorizzazione oggetto dei predetti provvedimenti inoltrata dal gestore nella figura del rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano in data 17 settembre 2010.

**Dato atto che** la richiesta riguarda 2 tipologie di interventi:

- 1) adeguamento alle norme dettate dall'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 al fine dell'applicazione di misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica, tramite realizzazione di box di isolamento animali infetto e di nuova introduzione e di piazzole per la disinfezione dei mezzi;
- 2) distribuzione in campo degli effluenti zootecnici tramite sistema a tubo flessibile "ombelicale" collegato alla trattrice e con distribuzione dei liquami con piatto deviatore e interrimento entro 24 ore.

**Visto** l'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 (ex art. 10 del D. Lgs. 59 del 18/02/2005) che cita: "Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero, se le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Ritenuto** necessario richiedere integrazione alla documentazione presentata a sostegno della proposta di variante con informazioni utili al fine di esprimersi in merito al requisito di sostanzialità delle modifiche.

**Vista** la documentazione trasmessa ad integrazione della richiesta di modifica in data 01/12/2010.

#### **CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. n. 50332 del 09/12/2010 questa Amministrazione ha richiesto al Comune di Salussola, al Dipartimento A.R.P.A. di Biella e all'ASL 12 di esprimere parere in merito all'effettiva significatività delle modifiche comunicate dalla **Società agricola Fratelli Chiavassa** entro il termine del 24 dicembre c.a.;
- entro il termine indicato non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Salussola e pertanto si intende acquisito il suo assenso
- i pareri del Dipartimento A.R.P.A. di Biella e dell'ASL 12 sono stati espressi durante la seduta del Comitato Tecnico del 17/12/2010, in cui sono stati esaminati gli elaborati allegati all'istanza di modifica in oggetto.

**Dato atto** delle risultanze della consultazione del Comitato provinciale per i problemi da carattere ambientale del giorno 17/12/2010.

**Ritenuto**, sulla base delle osservazioni riportate sul verbale sopra richiamato, di valutare separatamente i due interventi, diversi dal punto di vista strutturale e funzionale. Le modifiche al complesso oggetto di AIA relative all'intervento di adeguamento sanitario sono giudicate quali modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f), in quanto non determinano effetti negativi e significativi sull'ambiente e sono, peraltro, auspicabili per adeguare l'allevamento alle disposizioni sanitarie del settore.

**Valutato**, al contrario, l'intervento consistente nell'introduzione di un sistema ombelicale collegato alla trattrice con distribuzione del liquame con piatto deviatore e interrimento entro le 24 ore – quale modifica sostanziale determinante effetti negativi e significativi sull'ambiente.

**Dato atto** della nota prot. n. 51975 del 20/12/2010 con cui questa Amministrazione comunicava alla Società agricola Fratelli Chiavassa che avrebbe provveduto all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il solo intervento di adeguamento sanitario.

**Dato atto**, inoltre, che, nella stessa nota, l'Amministrazione comunicava, nei termini indicati dall'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06, che l'intervento di introduzione del sistema ombelicale con distribuzione del liquame con piatto deviatore e interrimento entro le 24 ore era ritenuto modifica sostanziale e avrebbe imposto, qualora il gestore del complesso IPPC avesse inteso realizzare tale modifica, una nuova domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 29-ter e 29-quater del D. Lgs. 152/06.

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. n. 59/2005.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di acquisire agli atti la modifica non sostanziale, la cui documentazione di progetto viene allegata alla presente quale parte integrante (All. 1 e 2), che prevede l'adeguamento alle norme dettate dall'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 ai fini dell'applicazione di misure sanitarie per l'eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica, tramite realizzazione di box di isolamento animali infetti e di nuova introduzione e di piazzole per la disinfezione dei mezzi.

2. Di aggiornare l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007, come modificata con Determinazioni Dirigenziali n. 2457 del 20 agosto 2009 e n. 1264 del 11 maggio 2010, con la documentazione progettuale di cui al primo punto., dando atto che le modifiche riguardano esclusivamente la realizzazione di box di isolamento animali infetti e di nuova introduzione, con le relative strutture di stoccaggio e effluenti, e di piazzola per la disinfezione dei mezzi,

3. Di stabilire la seguente prescrizione: la modifica autorizzata **non deve determinare incremento del carico zootecnico in termini di peso vivo medio presente in azienda**, così come fissato nella tabella della "Consistenza media di allevamento e della stabulazione degli animali allevati" di cui all'All. 5 della D.D. n. 1264 del 11 maggio 2010, che si allega alla presente per opportuna memoria.

4. Di fare salve tutte le prescrizioni già contenute nelle Determinazioni Dirigenziali n. 3126 del 21 settembre 2007, n. 2457 del 20 agosto 2009 e n. 1264 del 11 maggio 2010.

5. Di ricordare al gestore del complesso IPPC l'obbligo di provvedere ad ottenere ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsto dalla normativa vigente necessario per poter procedere agli interventi di modifica proposti.

6. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

7. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;

8. Di stabilire che la presente determinazione, unitamente all'autorizzazione originale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3126 del 21 settembre 2007 e alle modifiche di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 2457 del 20 agosto 2009 e n. 1264 del 11 maggio 2010, dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

9. Di inviare copia del provvedimento finale al Comune di Salussola e agli Enti interessati ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 29 quater comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì .....

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AMBIENTE E AGRICOLTURA  
(Dott. Giorgio Saracco)**

-----  
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ..... al  
.....

Biella, lì .....

**Il Funzionario Responsabile**

**Il Segretario Generale**

-----

-----



**Oggetto:** Autorizzazione Integrata Ambientale DT n. 3126 del 21/09/2007 e sue modifiche (DT 2457 del 20/08/2009, DT 1264 del 11/05/2010) per il complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” gestore Flavio CHIAVASSA, rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano - sede impianto SALUSSOLA. Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche dell’impianto non sostanziali.

ALLEGATO 1 – planimetria di progetto

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale DT n. 3126 del 21/09/2007 e sue modifiche (DT 2457 del 20/08/2009, DT 1264 del 11/05/2010) per il complesso IPPC “Impianto per allevamento intensivo di suini” gestore Flavio CHIAVASSA, rappresentante legale della ditta Società agricola Fratelli Chiavassa di Flavio e Cristiano - sede impianto SALUSSOLA. Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di modifiche dell’impianto non sostanziali.**

ALLEGATO 2 – attrezzature